

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 05/06/2014**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 72**

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

**OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2014.**

**SOMMARIO:**

- 1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti*
- 2. Riduzione degli oneri sociali*
- 3. Riduzione del costo del lavoro*
- 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2014*
- 5. Recupero INAIL danno biologico*
- 6. Salari medi provinciali*
- 7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2014*
- 8. Tabella aliquote*

## 1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l'anno 2014, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto le aliquote per l'anno 2014 sono così fissate:

<b>Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014</b>		
<i>Concedente</i>	<i>Concessionario</i>	<i>Totale</i>
19,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	27,99%

## 2) Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da [circolare n. 95 del 26 aprile 2001](#).

Ne consegue che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

<b>Esoneri aliquote contributive</b>	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

## 3) Riduzione del costo del lavoro

L'art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l'esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005	1,00%

## 4) Contributi INAIL

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a

quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

## 5) Recupero INAIL danno biologico

In data 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Pubblicità Legale – il Decreto del 10 aprile 2013 relativo alla “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012” Tale recupero è stato fissato nella seguente misura:

- aumento dello **0,16%** del contributo assicurativo dovuto per l’anno **2012**

Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2014 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:

<b>2012</b>	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro	$10,125 \times 0,16\% =$ <b>0,0162%</b>
	Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 0,16\% =$ <b>0,0050%</b>

## 6) Salari medi provinciali

Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

## 7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2014

L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2014 continuano ad essere così quantificate:

TERRITORI	MISURA AGEVOLAZIONE	DOVUTO
Non svantaggiati	--	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

## 8) Modalità di pagamento.

La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell'importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce 'Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF'.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 17 novembre 2014 e il 16 gennaio 2015.

## **9) Tabella aliquote contributive**

In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.